

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 214

Investimenti migliorativi degli impiantialienati dall'ERSA

- 1.** Le cooperative agricole acquirenti degli impianti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, nonché ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 20/1992, sono tenute ad effettuare investimenti migliorativi degli impianti acquistati per una spesa che, sommata a quella di acquisto, determini un onere complessivo a loro carico di almeno il quarantacinque per cento del valore attuale dell'immobile sommato all'importo degli investimenti. Per valore attuale si intende il prezzo di mercato stabilito al momento della stipula del contratto di trasferimento della proprietà da perizia di stima dell'ERSA.
- 2.** L'assunzione, da parte delle cooperative agricole, dell'impegno ad effettuare gli investimenti di cui al comma 1 costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di trasferimento di proprietà.
- 3.** Nel contratto di trasferimento di proprietà viene indicato il termine entro il quale le cooperative agricole effettuano gli investimenti di cui al comma 1.
- 4.** Ai fini del comma 1 si applicano le limitazioni settoriali di cui al Regolamento (CEE) n. 866/90, i criteri di scelta per la selezione degli investimenti previsti dalla decisione della Commissione 90/342/CEE del 7 giugno 1990 e la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore dei prodotti lattiero-caseari.